

AUTOMOBILE CLUB ACIREALE

Determina n. 9 del 16/05/2023

IL DIRETTORE

- VISTO** il D.lgs n°165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- VISTO** Il Regolamento di Contabilità dell'Automobile Club Acireale deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera n° 5 del 30/09/2009 ed adottato con Determina n°11 del 17/11/2010;
- VISTA** la Delibera del Consiglio Direttivo n° 16 del 29/10/2021 di approvazione del budget annuale 2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio Direttivo n° 16 del 27/10/2022 di approvazione del budget annuale 2023;
- VISTA** la Determina n° 21 del 29/12/2021 di adozione del budget di gestione per l'anno 2022;
- VISTA** la Determina n° 17 del 15/12/2022 di adozione del budget di gestione per l'anno 2023;
- VISTI** gli articoli 5 e 6 della L.241/90 e sm;
- PREMESSO** che si rende necessario provvedere al servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto;
- CONSIDERATO** l'esigenza per questa Amministrazione di offrire ai propri dipendenti la possibilità di utilizzare un prodotto idoneo, con diffusione sul territorio di competenza;
- CONSIDERATO** che la fornitura dei buoni pasto sarà erogata al personale dipendente dell'Automobile Club Acireale che ha nel proprio organico n° 2 unità;
- CONSIDERATO** che il valore nominale dei buoni pasto assegnati dall'Ente, è pari a € 5,29;
- CONSIDERATA**, in particolare, la necessità di un primo approvvigionamento pari ad 233 buoni pasto elettronici per l'anno 2022, per un importo indicativo complessivo pari a € 997,24 (IVA esclusa), e quindi, per un importo, IVA al 4% compresa, pari a € 1.037,13;
- CONSIDERATO** che è ancora vigente la Convenzione Consip n. 9 - lotto 15 (lotto accessorio Sud) stipulata dalla Consip S.p.A. con la EP spa, ai sensi dell'art.26 della L.488/1999 e s.m.i. e dell'art.58 della legge n. 388/2000;
- CONSIDERATI** i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione di cui sopra, ai sensi dei quali è necessario aderire alla stessa attraverso la predisposizione e l'invio di ordine diretto secondo le modalità indicate nella stessa piattaforma telematica gestita dalla Consip;
- CONSIDERATO** che il lotto regionale di riferimento della Convenzione di cui sopra permette a questa amministrazione di approvvigionarsi di buoni pasto EP SPA;

CONSIDERATO che sconto applicato dal fornitore EP SPA .a sulla base della Convenzione Consip è pari al 19,07 % sul valore nominale dei buoni;

RITENUTO che il servizio di mensa erogato mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, in adesione alla convenzione Consip, presta maggiori garanzie in ordine alla spendibilità dei buoni, comportando un risparmio per l'Ente e , nel medesimo tempo, un'innovazione ed un notevole snellimento nella gestione dei buoni pasto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 149 della Legge 228/2012, questa Amministrazione è tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico della P.A. (MepA) per importi pari o superiori a € 5.000,00;

CONSIDERATO che si procederà alla sottoscrizione del contratto mediante ordine telematico generato dal sistema MePA/ Consip e firmato digitalmente dal punto ordinante;

VISTO il Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 (c.d. Spending Review 1);

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;

DATO ATTO che l'art. 7 del D.L. 52/2012, sopra citato, ha modificato l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, e ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 del D.lgs 165/2001, “*possono ricorrere alle convenzioni di cui agli artt. 26 L.488/1999 s.m. e 58 L. 388/2000 o ne utilizzano i parametri prezzo – qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti*”;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate;

VISTI

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- l'art. 26 L. 488 del 23/12/1999 s.m. che stabilisce che la Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, stipula convenzioni in virtù delle quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione medesima, ai prezzi e alle condizioni previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi emessi dalle amministrazioni interessate;
- L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “*Amministrazione Trasparente*” e “*Norme di contrasto alla corruzione*”;
- L'art.106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*”;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema smart CIG dell'ANAC il codice GIG ZC83B2E145;

DETERMINA

Per le ragioni espresse, nella parte narrativa del presente atto e, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto della necessità di acquistare 233 buoni pasto elettronici (del valore nominale unitario di 5,29 euro) per assicurare ai due dipendenti dell'Automobile Club Acireale il recupero del servizio di ristorazione anno 2022 e precisamente n° 1 card buoni pasti elettronici con 113 Buoni per Fabio Alberto Spada e n° 1 card con 120 buoni pasto per Orazio Garufi ;
 2. di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, alla Società EP S.p.a., sita in Roma in via Giuseppe Palumbo n° 26 , la fornitura di 233 buoni pasto da erogare al personale dell'Automobile Club Acireale per un importo di € 997,24 (IVA esclusa), corrispondenti ad € 1.037,13 IVA compresa pari al 4%;
 3. di individuare il Rag.Garufi Orazio, dipendente dell'Ente, quale controllore dell'esecuzione del contratto con il compito di accertare la regolare fornitura della prestazione da parte dell'operatore economico;
 4. di disporre che il pagamento verrà effettuato previa esecuzione della prestazione e ricevimento della fattura elettronica e, in ogni caso, a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 6. di stabilire che questa Amministrazione potrà procedere, in ogni caso, a controllo a campione sull'operatore economico affidatario in relazione all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autodichiarati, ovvero in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'AC Acireale , il contratto di acquisto si intenderà risolto di diritto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e si procederà, altresì, all'applicazione della penale del 10% del valore del contratto, con segnalazione all'Anac oltre che all'autorità giudiziaria competente;
 7. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet dell'Automobile Club Acireale , nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.

Acireale , li 16/05/2023

Automobile Club Acireale
Il Direttore
f.to dr.Maurizio Peluso

Il conto di imputazione della spesa e : CP 01.02.0037 (spese per buoni pasto)

Ufficio Amministrazione e Contabilità

Visto: per regolarità contabile, con riferimento all'importo di € 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, si attesta la disponibilità e capienza sul conto spese per prestazioni di servizio – sottoconto CP.01.02.0037 del bilancio 2022 e su analogo conto dell'esercizio 2023.

Il Responsabile Amministrativo Contabile
f.to Rag.Garufi Orazio

Acireale, li 16/05/2023